

PSC

2 | 2016

INFO

Tema

Violenza domestica



Gentili lettrici, stimati lettori,



PSC

La violenza domestica inizia non certo con le botte, bensì per lo più con i grandi sentimenti. Si è però minacciati, picchiati e violentati anche quando

si è baciati e amati. Per questo motivo ci si vergogna a tal punto di sporgere denuncia che solo un quinto circa di tutte le aggressioni è segnalato.

In realtà, la violenza fra le mura domestiche non è un fenomeno marginale. Nel 2015 sono stati registrati 17297 reati nel contesto della violenza domestica. La maggior parte degli atti violenti avviene nelle relazioni di coppia, esistenti o sciolte, e anche se dal 2004 le autorità devono perseguire d'ufficio questi crimini violenti, molte procedure avviate sono sospese su richiesta della vittima.

Il motivo all'origine di tale sospensione è la giurisprudenza del Tribunale federale in relazione con l'art. 55 a del Codice penale (CP): su richiesta di circa il 70-90% delle vittime, le autorità inquirenti devono sospendere la procedura per violenza domestica nelle relazioni di coppia ed archivarla trascorsi sei mesi dalla sospensione. Ora il Consiglio federale non vuole più lasciare questa responsabilità unicamente alla vittima. Occorre invece tener conto anche di altre circostanze. Se in passato l'autore o l'autrice in questione ha già usato violenza, la procedura dovrà imperativamente essere portata avanti.

Per la PSC questo è un passo nella giusta direzione. Dovrebbero seguirne altri per fermare la violenza, proteggere le vittime e i loro figli e far sì che gli autori e le autrici di violenza si assumano le loro responsabilità.

Martin Boess

Direttore della PSC

La violenza nella coppia e nella famiglia: una sfida per l'intera società

Dagli anni 1990, molto è cambiato in tema di «violenza domestica» e in senso positivo: la violenza nella coppia e nella famiglia non è più considerata una faccenda privata. Si sensibilizzano al riguardo gli specialisti e la popolazione, e si conoscono maggiormente le offerte destinate alle vittime e agli autori di violenza. Inoltre sono state emanate nuove leggi, e la collaborazione fra le istituzioni coinvolte è più stretta.

Malgrado questa evoluzione positiva, nel frattempo si manifesta un certo disincanto da parte delle autorità giudiziarie coinvolte e all'interno del sistema di aiuto, poiché il numero degli interventi

di polizia resta costantemente alto e il grave disagio patito dalle vittime e dai loro figli rimane invariato. La zona d'ombra permane grande, e anche se sussiste un urgente bisogno di lavoro preventivo, già solo per evitare l'insorgere della violenza domestica, siamo costantemente chiamati a focalizzarci sui numerosi casi acuti, sulle possibilità d'intervento e sulla qualità dell'attuazione delle misure intraprese.

La dinamica della violenza domestica esige, da parte di tutti i professionisti coinvolti, una capacità di resistenza superiore alla media. Le costellazioni della violenza sono prevalentemente complesse e la protezione a lungo termine delle persone colpite richiede spesso un sostegno prolungato nel tempo e ripetuti interventi a vari livelli. A ciò si aggiunge il fatto di riconoscere che alcune basi legali non permettono o non hanno ancora permesso di ottenere il successo auspicato. Inoltre, le misure di risparmio messe in atto dai cantoni e dai comuni mettono a dura prova quanto raggiunto a tutt'oggi. È invece molto promettente il fatto che la violenza domestica sia presente nell'agenda politica. Nel 2013, la Svizzera ha per esempio firmato la *Convenzione del*

Le autrici



Alexa Ferrel


Membro di direzione della Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) e condirettrice della Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (centrale d'intervento contro la violenza domestica) Canton Basilea Campagna www.interventionsstelle.bl.ch



m.a.d.

Miriam Reber

Copresidente della Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) e direttrice della Koordinationsstelle Häusliche Gewalt (ufficio di coordinamento della violenza domestica), Canton San Gallo www.hauesliche-gewalt.sg.ch



PSC/weberundpartner.com: Foto tratta dall'opuscolo PSC «Quando l'infelicità è di casa», 2015

Non di rado, le vittime di violenza tendono ad avere comportamenti autodistruttivi, come l'abuso di sostanze che creano dipendenza.

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta «Convenzione di Istanbul»¹. Con la ratifica di questa convenzione, si vuole lanciare un segnale forte e ribadire che la violenza domestica non è accettata in Svizzera.

Fermare la violenza, proteggere le vittime e citare in giudizio gli autori: chi fa cosa in quest'ambito?

In Svizzera, non esiste nessuna legge federale per la protezione delle vittime di violenza. Questo significa che svariate norme federali (CP, CCP, CC, LAV, diritto della protezione dei minori e degli adulti) e cantonali (leggi sulla polizia, leggi d'applicazione, ordinanze) contemplano

disposizioni diverse per proteggere e misure per combattere la violenza domestica. L'attuazione a livello cantonale risulta quindi complessa e la competenza per questo tema varia in seno alle amministrazioni cantonali. Se da un lato la protezione delle vittime e dei loro figli dal punto di vista penale e civile è di competenza dello Stato, dall'altro la consulenza, il sostegno e la sistemazione delle vittime conformemente a quanto previsto dalla legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) sono per lo più affidati a istituzioni specializzate private. Anche la competenza per il lavoro con gli autori di violenza è regolamentata in vari modi: sussistono offerte sostenute dall'autorità di esecuzione delle pene e delle misure (p. es. programmi didattici contro la violenza

domestica), come pure offerte fornite da istituzioni private. Inoltre, gli enti nel settore della sanità e della migrazione e spesso anche altri consultori (p. es. consulenza in materia di alcolismo e in campo sociale) sono confrontati con il tema della violenza domestica e coinvolti. Senza una stretta collaborazione e un intenso lavoro di coordinamento in quest'ambito complesso, la protezione efficace delle vittime è praticamente impossibile.

Consulenza alle vittime di reati e case per donne vittime di violenza: un importante sostegno

La legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) è in vigore dal 1993. È già stata sottoposta ad una revisione ed è attualmente oggetto di valutazione. In ogni cantone vi sono consultori che operano nell'ambito di questa legge. La LAV garantisce alle vittime di atti di violenza una consulenza gratuita e un aiuto in ambito medico, psicologico, sociale,

Definizione di violenza domestica

Con il termine «violenza domestica», la «Convenzione di Istanbul» designa «*tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*». Questa definizione completa è necessaria per mettere in luce la problematica della violenza nel contesto sociale ristretto e sviluppare strategie d'intervento. Nella realtà lavorativa quotidiana si deve differenziare, in funzione del contesto, se si tratta di violenza fra partner o di violenza familiare, per essere in chiaro sugli aiuti, sulle misure e sulle leggi da applicare in funzione della costellazione autore-vittima di violenza.

¹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); <http://www.ebg.admin.ch/themen/00009/00089/00161/index.html?lang=it>

materiale e legale. La LAV è quindi essenziale per le vittime di violenza domestica. Così i consultori competenti possono per esempio consigliare la vittima su come presentare una querela e accompagnarla per sporgere denuncia, trovarle una sistemazione d'emergenza oppure fare il necessario affinché si sostituiscano le serrature della sua abitazione. Per proteggere le donne vittime di violenza e i loro figli e fornire loro un sostegno, sono inoltre fondamentali, e talvolta di vitale importanza, anche le case per donne vittime di violenza. Gli indirizzi di offerte di sostegno e dei rifugi si trovano nel sito dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), alla voce «violenza domestica» (vedere riquadro informativo).

Le conseguenze di anni di minacce e violenza

Se mi lasci... succederà qualcosa di terribile... ti porteranno via i figli... dovrai lasciare la Svizzera... se mi lasci, ti uccido... Molte vittime di violenza domestica subiscono minacce di questo e altro genere, talvolta per anni. Liberarsi da una relazione in cui si è vittima di maltrattamenti è difficile e rischioso,

Informazioni sulle offerte in caso di violenza domestica

- Lista dei servizi cantonali specializzati e d'intervento, nonché informazioni, studi e rapporti vari: www.ebg.admin.ch
- Statistica criminale di polizia: www.bfs.admin.ch
- Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati e consultori per le vittime di reati: www.aiuto-alle-vittime.ch
- Case per donne vittime di violenza: www.frauenhaus-schweiz.ch (sito in D e F)
- Offerte per autori di reati, Fachverband Gewaltberatung Schweiz (associazione professionale svizzera di consulenza contro la violenza): www.fvgs.ch (sito in D e F)



PSC/weberundpartner.com: Foto tratta dall'opuscolo PSC «Quando l'infelicità è di casa», 2015

I bambini che vivono situazioni di violenza fra i propri genitori sono sempre vittime di violenza psicologica e sono molto più spesso maltrattati fisicamente rispetto alla media.

soprattutto se la violenza perdura da anni ed ha lasciato segni sia fisici che psichici. Le donne colpite fanno molto per fermare la violenza: si adattano, si sottomettono oppure si difendono e cercano di proteggere se stesse e soprattutto i loro figli. Le donne colpite reprimono però anche molto per sopportare l'impotenza e la vergogna. Accettano le colpe, «scusano» e sperano in un miglioramento, spesso per anni.

Molte di loro intuiscono che non basta separarsi dal maltrattatore per far cessare la violenza. In presenza di violenza domestica, la fase di separazione è infatti particolarmente pericolosa. Anche lo sviluppo di prospettive è significativo per separarsi dall'autore e superare la violenza patita. Questo vale in particolare per le migranti colpite, il cui permesso di soggiorno dipende dal marito/maltrattatore. Malgrado un miglioramento delle istruzioni emanate

dalla Segreteria di stato della migrazione (SEM), per molte donne il rischio di perdere anche il permesso di soggiorno a seguito della separazione è ancora troppo alto. Particolarmente gravoso per le vittime è il fatto di non riuscire a fermare l'autore nonostante l'intervento della polizia, e di dover allertare ripetutamente la polizia. Per questi casi di recidiva sono urgentemente necessarie misure e sanzioni più incisive, come per esempio una consulenza obbligatoria per gli autori di violenza o conseguenze in caso di violazione delle disposizioni prese nei loro confronti.²

Il lavoro con gli autori di violenza serve imperativamente a proteggere le vittime e i loro figli

In molto cantoni esistono offerte per gli autori di violenza domestica visibili nel sito del «Fachverband Gewaltberatung

Schweiz» (associazione professionale svizzera per la consulenza contro la violenza – vedere il quadro a sinistra). Tuttavia, le autorità e gli specialisti si scontrano spesso con dei limiti. La presunzione di innocenza delle persone sospettate – presupposto che occorre essere in grado di gestire – si contrappone al rapido intervento con misure volte a proteggere le vittime. Le persone vittime di violenza domestica rappresentano una sfida particolare in quest'ambito, in quanto spesso non vedono nessuna necessità di agire per loro stesse. La maggior parte degli autori di violenza si caratterizza per gli atteggiamenti seguenti: attribuiscono la colpa ad altri, relativizzano il loro comportamento o reprimono il problema. Di conseguenza, è molto più difficile effettuare una prevenzione secondaria attuale e duratura.

Se l'autore di violenza ha trovato il modo di seguire un programma didattico contro la violenza domestica o di richiedere una consulenza contro la violenza, oppure vi è stato obbligato sotto pressione dell'autorità, l'obiettivo dichiarato e spesso anche raggiunto è quello di sviluppare una motivazione all'apprendimento, in modo che l'autore di violenza si assuma le proprie responsabilità per gli atti commessi e riconosca l'esistenza di forme alternative per risolvere i conflitti. È solo quando il genitore violento cambia il proprio comportamento che i figli possono a loro volta cominciare a stare meglio. E questo indipendentemente dal fatto che i genitori continuino a convivere o che, a causa della violenza, vi sia stata una separazione. La violenza all'interno della relazione genitoriale impedisce il sano sviluppo dei bambini. Anche se non sono sempre presenti quando scoppiano episodi di violenza, i bambini percepiscono la paura che sente il genitore vittima di violenza, crescono quindi

in condizioni di insicurezza e oppressione e la loro capacità di avere un legame viene così limitata.

Telefonare al 117, il numero della polizia per le chiamate di soccorso

«... per le emergenze e l'aiuto sul posto, telefonate al 117, il numero della polizia per le chiamate di soccorso... La violenza è punibile!» Questo è uno dei messaggi più importanti rivolti alla popolazione in caso di violenza domestica. La polizia funge sempre da primo interlocutore per le vittime quando si tratta di ottenere una protezione immediata. In caso di violenza domestica, la polizia svolge un ruolo centrale: protezione delle vittime, prevenzione delle minacce, accertamento di reati, apertura di un'istruzione, interrogatori, messa al sicuro delle prove, adozione di misure protettive, denuncia per messa in pericolo nel caso di famiglie con figli minorenni. I compiti della polizia nell'ambito di tutti questi interventi sono molto estesi.

Questi interventi sono esigenti a livello emotivo per gli agenti di polizia che si recano sul posto proprio quando vi è la presenza di figli nella famiglia in questione. Per gestire casi di violenza domestica è perciò indispensabile avere una solida formazione in modo da consentire ai servizi che intervengono di svolgere bene il loro lavoro. Anche per gli agenti di polizia è infatti difficile gestire il fatto, per esempio, che la vittima, malgrado la violenza vissuta, voglia tornare dal maltrattatore, ritiri le querele o chieda di sospendere la procedura in corso, oppure che essi debbano intervenire ripetutamente e assicurare protezione, ben sapendo che talvolta ci vogliono anni prima che si verifichino cambiamenti duraturi.

Il lavoro di polizia professionale è effettivamente decisivo per le famiglie colpite. Se le vittime si sentono protette,

ben informate e prese sul serio dalla polizia, e se la polizia, al momento dell'intervento, pone limiti chiari all'autore di violenza, gli spiega quali sono le norme da rispettare e mette in atto

La Toolbox «Violenza domestica» dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU)

Materiali informativi e di lavoro sulla prevenzione e l'intervento

In Svizzera esiste un numero considerevole di materiali informativi e di lavoro su prevenzione, intervento e postintervento in caso di violenza domestica.



La Toolbox «Violenza domestica» consente di accedere a questa ampia raccolta di materiali sul tema della violenza nei rapporti di coppia che hanno dimostrato la loro validità nella pratica. Questo strumento comprende guide, opuscoli, liste di controllo, promemoria, materiali didattici, lettere modello, documentazioni e altro ancora.

La banca dati centrale è concepita come strumento di lavoro destinato a specialisti confrontati con vittime o autori di violenza. Il suo scopo è consentire un trasferimento di conoscenze rispettoso delle risorse e basato su un approccio interdisciplinare, e nel contempo promuovere lo sfruttamento di sinergie.

Lanciando una ricerca mirata nell'apposita maschera, l'utente accede in modo rapido e semplice ai materiali disponibili sul tema richiesto.

Più informazioni nel sito:
www.ebg.admin.ch → Servizi → Toolbox
Violenza domestica

2 Daniela Gloor, Hanna Meier, rapporto di ricerca «Der Polizist ist mein Engel gewesen.» (Il poliziotto è stato il mio angelo) In che modo le donne vittime di violenza percepiscono gli interventi istituzionali in caso di violenza da parte del loro partner. Studio realizzato nell'ambito del Progetto nazionale di ricerca PNR 60 «Parità dei diritti tra donne e uomini», rapporto finale, 2014, pag. 338 e seguenti, www.socialinsight.ch → Studio «Betroffenensicht» (percezione delle vittime).

Statistica criminale di polizia 2015: reati nell'ambito della violenza domestica

- Nel 2015 sono stati registrati 17297 reati nell'ambito della violenza domestica.
- 36 persone sono state uccise a causa della violenza domestica; 52 persone sono state vittime di un tentativo di omicidio.
- Il 74,6% dei reati di violenza domestica è stato compiuto nell'ambito di relazioni di coppia esistenti o sciolte.

Altri fatti

- Nella SCP 2014 risulta che il 76,1% delle vittime è una donna, mentre il 79,4% degli imputati è un uomo.
- In base a studi riguardanti la zona grigia, il 20-40% di tutte le donne vive una volta nella vita un atto di violenza fisica e/o sessuale e/o psichica da parte di un (ex)partner.
- Esistono studi secondo cui il 10-30% dei bambini è toccato dal problema della violenza fra i genitori.
- La violenza fra genitori nuoce ai bambini, motivo per cui hanno bisogno di un sostegno adattato alla loro età.

delle misure di protezione (p. es. un allontanamento), tutto questo si traduce in un importante effetto di richiamo.

Sporgere denuncia

Il diritto penale non è l'unica, ma è comunque un'importante risposta alla violenza domestica. La perseguibilità di numerosi delitti nell'ambito della violenza fra partner introdotta nel 2004 è essenziale dal punto di vista sociale. È infatti l'espressione della tolleranza zero da parte della società nei confronti della violenza nella coppia e nella famiglia, e costituisce quindi un fattore protettivo fondamentale. Tuttavia rende solo limitatamente giustizia alle esigenze delle vittime e alla particolare dinamica della violenza domestica.

Ecco per lo meno come si spiega perché il tasso delle denunce riguardanti questi delitti si attesta sul 20%³ appena, e il 70-90% delle vittime ha chiesto la sospensione di un procedimento in corso conformemente all'art. 55a CP. Le vittime vogliono la cessazione della violenza, non dover più aver paura, un cambiamento di comportamento da parte dell'autore di violenza. Il desiderio di una sanzione – se poi sussiste – è spesso secondario. Sovente, le vittime temono addirittura le sanzioni, soprattutto quando l'eventuale pena pecuniaria potrebbe gravare sul bilancio familiare o perché hanno paura che la persona sanzionata potrebbe vendicarsi su di loro e sui figli a causa della sanzione inflitta dallo Stato. Per la vittima, «citare in giudizio l'autore di violenza» significa sempre – e spesso anche esclusivamente – fare in modo che l'autore si assuma la responsabilità del proprio comportamento violento e rinunci ad usare violenza, ossia induca un cambiamento di comportamento duraturo. Molte vittime sembrano però non credere che un procedimento penale possa avere questo effetto deterrente.

Data la loro stretta relazione con l'autore, le vittime di violenza domestica sono toccate in modo diretto e in misura elevata dall'infrazione. In quest'ambito, la società è chiamata a rafforzare la fiducia delle vittime nell'autorità di perseguimento penale e a combattere la loro paura delle conseguenze negative.

Attualmente, il Consiglio federale propone di contrastare l'elevato tasso di sospensione dei reati perseguibili d'ufficio accordando al pubblico ministero più competenze in merito alla decisione di sospensione conformemente all'art. 55a CP⁴. Dal punto di vista

della Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD), questo è un passo nella giusta direzione. Gli autori di violenza domestica dovrebbero tuttavia poter essere esortati in modo ancora più chiaro ed attivo a cambiare il proprio comportamento.

Coordinamento nel singolo caso a livello cantonale e nazionale!

In base allo studio citato precedentemente di Daniela Gloor e Hanna Meier⁵ sul modo in cui le donne vittime di violenza percepiscono gli interventi istituzionali in caso di violenza da parte del proprio partner, risulta che una donna vittima di violenza su quattro può, rispettivamente deve avere a che fare con 10-16 autorità e servizi specializzati diversi. Spesso si tratta di ripetuti incontri ai quali raramente si possono portare i bambini. Questo significa per la vittima un enorme carico di lavoro in una situazione di crisi in cui deve fuggire dalla violenza familiare e nel contempo deve trovare il modo di riorientare la propria quotidianità e le proprie condizioni familiari.

Le svariate autorità e i numerosi servizi specializzati coinvolti possono dedicarsi con successo al loro lavoro con le famiglie vittime di violenza domestica solo se la collaborazione funziona. Occorre perciò promuovere lo scambio di esperienze, per esempio in occasione di tavole rotonde o eventi in cui gli specialisti si conoscono, presentano reciprocamente la propria attività professionale e possono dare uno sguardo al modo di procedere delle altre istituzioni. Le varie categorie professionali perseguono tutte, in maniera diversa, gli stessi obiettivi: fermare la violenza, proteggere le vittime e i loro figli e far sì che gli autori di violenza

3 Vedere il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Fehr 09.3878 «Più denunce, maggior effetto deterrente» del 25 settembre 2009, pubblicato il 27 febbraio 2013, <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-27/ber-br-i.pdf>

4 Rapporto esplicativo sull'avamprogetto della legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza, ottobre 2015. www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2307/Protezione-delle-vittime-di-violenza_Rapporto-espl_it.pdf

5 Daniela Gloor, Hanna Meier, pagina 341, vedere nota 1.



Il nuovo opuscolo «Quando l'infelicità è di casa. Ecco perché la violenza domestica non è una faccenda privata», pubblicato in italiano, francese e tedesco, è disponibile presso ogni posto di polizia svizzero e in formato PDF nel sito della PSC: www.skppsc.ch.

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC, ottobre 2015, 1ª edizione

chiarire la suddivisione dei compiti e la collaborazione a livello federale, nazionale e intercantonale.

(Ness)una legge federale sulla protezione dalla violenza?

Oltre alla promozione della collaborazione intercantionale e allo scambio sugli intenti perseguiti dai singoli servizi, la CSVD si è prefissa come obiettivo di aumentare la visibilità della violenza domestica e di entrare in scena a livello nazionale. Essa partecipa perciò a procedure di consultazione e audizioni, e può diventare membro di gruppi nazionali di esperti e d'accompagnamento. Insieme si devono anche far emergere le lacune presenti nella legislazione svizzera, mostrare i campi d'intervento di tutti i cantoni e discutere di possibili soluzioni. La CSVD si adopera tra l'altro affinché la violenza domestica sia considerata una priorità importante all'interno dei progetti di gestione cantonale delle minacce, per fare in modo che i collaboratori e le collaboratrici di case per donne vittime di violenza e di servizi di aiuto alle vittime di reati siano anch'essi coinvolti nel trattamento dei casi. Inoltre, i membri della CSVD si battono a favore dell'introduzione in Svizzera di una legge federale sulla protezione dalla violenza, come la si conosce già in diversi paesi europei. Una legge federale sulla protezione dalla violenza potrebbe riunire vari contesti legali e professioni sotto il principio dell'interdisciplinarietà e assicurare in tal modo che i vari ambiti a livello legale, d'intervento e di prevenzione in materia di violenza domestica siano completati in modo mirato e sensato. Per i responsabili sarebbe così più semplice accordarsi su misure complementari e obiettivi operativi nell'ambito degli scambi professionali e interdisciplinari. Così facendo, le misure a favore della vittima potrebbero semplificarsi, per esempio riunendo gli appuntamenti (e sgravando in tal modo la vittima) o garantendo informazioni, ciò che migliorerebbe la valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva.

si assumano le loro responsabilità. Le priorità di lavoro e i possibili modi per raggiungere questi obiettivi variano molto. Perciò è importante sviluppare la consapevolezza per la diversificazione dei compiti e delle condotte professionali. Lo scopo è di elaborare una comprensione comune delle dinamiche e dei modelli di violenza nell'ambito della violenza domestica e di trovare una strategia comune nonostante i vari compiti da svolgere. Occorrono accordi e intese fra le istituzioni che permettano di facilitare l'iter da seguire a tutte le parti coinvolte, senza però ignorare i diritti e l'autodeterminazione delle persone vittime di violenza o che usano violenza, e senza decidere dietro le spalle delle vittime.

I servizi cantonali specializzati, d'intervento o di coordinamento organizzano le piattaforme per il confronto e le intese fra gli specialisti coinvolti. Dirigono le riunioni comuni, promuovono lo sviluppo di misure contro la violenza domestica e si occupano di sensibilizzare i collaboratori e le collaboratrici delle istituzioni coinvolte come pure la popolazione.

Su 26 cantoni, 18 dispongono di un servizio di coordinamento di questo genere, ma la maggior parte di essi dispone di poche risorse. I servizi esistenti sono integrati in vari uffici e istituzioni: nei segretariati generali dei dipartimenti di giustizia, polizia, sicurezza e degli interni (AG, BE, BL, BS, LU, SG), nella polizia cantonale (AR, SO, TI, TG, ZH), negli uffici per le pari opportu-

rità (FR, GE, JU, NE, VD, VS) o nel consultorio per le vittime di reati (GR). I responsabili si incontrano regolarmente a livello regionale per parlare dei successi e delle difficoltà riscontrate con le procedure seguite nei singoli cantoni, così come per scoprire le cosiddette «Buone pratiche» e per informarsi sui nuovi progetti avviati in singoli cantoni.

Nell'autunno 2013, le due conferenze regionali contro la violenza domestica della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda si sono associate, con il sostegno del settore Violenza domestica dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), con cui hanno lavorato in stretta collaborazione, allo scopo di creare la Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) e di esortare i cantoni non ancora coinvolti ad aderirvi. La CSVD è organizzata come associazione e beneficia di un mandato conferitole dal settore Violenza domestica dell'UFU. Tramite le varie competenze e l'elaborazione di misure contro la violenza domestica a livello cantonale e nazionale, l'UFU – per il suo mandato di informazione e coordinamento nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza domestica in Svizzera – dipende da una stretta collaborazione con le strutture coordinanti nei cantoni. Pertanto i membri della CSVD e la direttrice assumono i mandati dell'UFU e ricevono un sostegno finanziario per svolgere questi compiti. Questa è una situazione vantaggiosa per tutte parti coinvolte, poiché in questo modo si può

Violenza domestica: possibilità e limiti di un'APMA

In caso di violenza domestica è legittimo chiedersi come la società affronti questa tematica. Quali possibilità esistono per offrire sia alle vittime di violenza che alle persone violente delle procedure adeguate per superare questa particolare situazione e, dopo i fatti, impedire una sua ulteriore escalation.

Si tratta di fatti che si verificano all'interno di relazioni fisse. I genitori che sono violenti l'uno verso l'altro rimangono comunque genitori. Una persona anziana che viene trascurata è comunque inserita nel suo contesto familiare. Un giovane che usa violenza contro i suoi fratelli o le sue sorelle oppure i suoi genitori vive comunque in un contesto sociale importante per lui. Dal 1° gennaio 2013, le autorità tutorie comunali sono state sostituite, in tutta la Svizzera, dalle 146 autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Ha quindi fatto la sua apparizione una nuova autorità nel contesto sopracitato, in cui sono state riposte svariate aspettative. Questo articolo si prefigge pertanto di fornire una panoramica sui compiti e sulla struttura dell'APMA e

quindi di chiarire nel dettaglio quali misure intraprende un'APMA nei casi di violenza domestica.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

Il Diritto federale assegna alle nove autorità specializzate 110 compiti: 64 riguardano il settore della protezione degli adulti; 46 concernono il settore della protezione dei minori. Rispetto al precedente diritto tutorio, le aree di attività sono state notevolmente ampliate sia a livello quantitativo che qualitativo. Al primo posto vi sono la disposizione, il cambiamento e la sospensione di misure ordinate dall'autorità nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti. Per quanto riguarda le misure ordinate dall'autorità, l'APMA deve poi collaborare ai negozi giuridici selezionati. L'APMA svolge pure funzioni di vigilanza, gestione e garanzia della qualità in relazione con la gestione di misure di protezione dei minori e degli adulti (gestione di mandati da parte dei curatori e delle curatrici) e funge da autorità di vigilanza e intervento in relazione con gli ambiti dell'autonomia privata (direttiva del paziente, mandati precauzionali, rappresentanza dei coniugi, ecc.). Questo settore non era affatto regolamentato nel vecchio diritto tutorio.

L'APMA è dunque un'autorità che decide e ordina misure. Il progetto degli esperti del 2003 prevedeva quindi di introdurre a livello nazionale una soluzione simile ad un tribunale, ossia di istituire un organo indipendente e imparziale, così come esiste in paesi confinanti con la Svizzera¹. In seguito ai risultati della consultazione, questa idea è però stata abbandonata. Per quanto riguarda la procedura, la vigilanza, l'allestimento e l'organizzazione, è stato perciò concesso ai cantoni un notevole margine di manovra a livello di impostazione. I cantoni stabiliscono così quali specialità devono essere rappresentate in seno alle autorità di protezione dei minori e degli adulti che lavorano a livello interdisciplinare. Designano inoltre in modo autonomo la loro autorità di vigilanza (art. 440 e art. 441 CC). In 6 cantoni, l'APMA è un'autorità giudiziaria (AG, FR, GE, NE, SH, VD). Negli altri 20 cantoni, l'APMA è un'autorità amministrativa, in cui i singoli membri dispongono di un'indipendenza giudiziaria per quanto riguarda le loro decisioni. Dato che il Codice civile contempla norme procedurali solo in alcuni settori di base, i cantoni sono autorizzati in larga misura ad emanare le proprie disposizioni procedurali (cfr. art. 450f CC). Per quanto riguarda la struttura, l'organizzazione, il personale e le finanze, le APMA dei vari cantoni non sono perciò paragonabili fra di loro. Un'APMA nel Canton Argovia fa parte del tribunale di famiglia. Nel Canton Berna, l'autorità è invece integrata nell'amministrazione cantonale. Nel Canton Zurigo, la responsabilità delle APMA è rimasta affidata ai comuni che si sono raggruppati in consorzi (per esempio il circondario di Horgen) oppure che partecipano ad un'unità amministrativa comunale (per esempio l'APMA della regione di Dübendorf). Questa impostazione federale ha consentito ai cantoni di conservare le proprie peculiarità e di farvi confluire le esigenze locali e regionali.

È inoltre fondamentale che le misure ordinate siano gestite non dall'APMA,

L'autore

Beat Reichlin,

lic. iur., avvocato, è il vice-segretario generale della Conferenza dei cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) da novembre 2014.

Lavora principalmente come docente di diritto di famiglia e di diritto processuale presso la Scuola universitaria di Lucerna, dipartimento «Lavoro sociale».



mad

¹ Vedere al riguardo il Rapporto della commissione peritale sulla revisione totale del diritto tutorio a pagina 76, scaricabile all'indirizzo seguente: <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/vormundschaft/vn-ber-i.pdf>.

bensì dalle curatrici e dai curatori che, a livello locale e organizzativo, sono separati dall'autorità preposta, ossia l'APMA. Alle curatrici ed ai curatori compete la responsabilità principale di fare in modo che le persone in questione ricevano la protezione disposta dall'autorità. Le curatrici e i curatori collegano perciò le diverse offerte di aiuto, fanno di volta in volta il punto della situazione, stabiliscono gli obiettivi da raggiungere con le persone in questione, mantengono i contatti anche con il contesto sociale e formulano delle richieste all'APMA in caso di cambiamento della situazione e se risulta necessario intervenire maggiormente o revocare la misura.

Diverse forme di violenza domestica

In base a quanto stabilito dalla cosiddetta Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, art. 3b), il termine «violenza domestica» designa «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Questa definizione mette in evidenza due aspetti essenziali: occorre da un lato valutare la costellazione della relazione e, dall'altro, considerare anche gli schemi di violenza. La violenza usata costituisce un comportamento conflittuale spontaneo nell'ambito del quale i partner si reputano fondamentalmente alla pari oppure rappresenta un comportamento teso ad esercitare sistematicamente violenza e controllo, ossia un comportamento il cui scopo è controllare, degradare e abusare del potere per dominare la relazione e il proprio partner? È indispensabile tener conto di entrambi gli aspetti nella valutazione del bisogno di protezione.

Presupposti per disporre misure di protezione degli adulti

Una misura disposta dall'autorità presuppone che, per la persona in questione, sussista uno stato di debolezza (causa, art. 390 CC). Il diritto di protezione degli adulti contempla due categorie fondamentali di stati di debolezza: da un lato uno stato di debolezza medico-sociale (turba psichica, disabilità mentale o stato di debolezza anafilo), dall'altro uno stato di debolezza dovuto ad un impedimento temporaneo di una persona (temporanea incapacità di discernimento o assenza). La presenza di questo stato di debolezza richiede un bisogno di protezione in quanto la persona in questione è solo in parte in grado o non è più in grado di occuparsi dei suoi affari come la cura della propria persona, l'amministrazione dei propri beni o la propria rappresentanza nelle relazioni giuridiche (effetto). Una misura disposta dall'autorità può essere tuttavia ordinata solo se il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine oppure da servizi privati o pubblici alla persona bisognosa di aiuto non è più sufficiente (sussidiarietà). Inoltre, ogni misura dev'essere necessaria e idonea per ovviare adeguatamente al bisogno di protezione della persona in questione (proporzionalità, art. 389 CC). Se i presupposti sono da approvare, occorre chiarire se il sostegno fornito alla persona sotto curatela deve essere prevalentemente sotto forma di accompagnamento, rappresentanza o cooperazione (curatela di accompagnamento, rappresentanza e cooperazione). A seconda del bisogno di protezione, le categorie di curatela possono anche essere combinate tra loro. Se nessuna delle proposte sopra citate è sufficiente, occorre eventualmente istituire una curatela generale.

Una misura di protezione degli adulti deve conservare e promuovere il più possibile l'autodeterminazione della persona in questione (art. 388 CC). Nell'ambito di casi di violenza domestica, la protezione degli adulti contemplata dal diritto civile può sortire il pro-

prio effetto, a condizione che si usi violenza come comportamento il cui scopo è di esercitare sistematicamente violenza e controllo, e che si consenta in tal modo alla vittima di uscire dalla relazione di dipendenza. In quest'ambito, le seguenti costellazioni relazionali occupano un posto di primo piano: violenza fra adulti in altre relazioni familiari (p. es. nell'ambito del matrimonio forzato); violenza contro persone anziane in seno al nucleo familiare, violenza nelle relazioni fra persone anziane. Se si esercita la violenza come cosiddetto comportamento conflittuale spontaneo fra le parti in causa, non si ricorre alle possibilità di istituire una protezione degli adulti.

Presupposti per disporre misure di protezione dei minori

Si dispongono misure di protezione dei minori quando il bene del minore è minacciato. Il termine «bene del minore» non è tuttavia definito nella legge. Secondo Hegnauer, il bene del minore è minacciato non appena, a seconda delle circostanze, è prevedibile la seria possibilità che sussista una minaccia a livello affettivo, intellettuale, fisico, psichico, sociale e legale. Le cause così come la questione della responsabilità non sono rilevanti (vedere al riguardo Cyril Hegnauer, «Grundriss des Kindesrechts» (*Compendio del diritto del minore*), 5ª edizione, Zurigo 1999, pag. 193, N 26.04a).

Concretamente questo significa che anche nel caso specifico deve essere presente uno stato di debolezza (causa) che si manifesta in una situazione di minaccia del bene del minore. Ne risulta quindi una necessità di protezione del minore (effetto), in quanto i genitori non sono in grado di ovviare adeguatamente a questa minaccia. La misura di protezione dei minori disposta dall'autorità mira poi a completare anche le capacità parentali, e non certo a sopprimerle (complementarietà). La misura dev'essere inoltre proporzionata. Se i genitori accettano volontariamente un aiuto o sono loro stessi in grado di agire

adeguatamente, non è necessario disporre nessuna misura di protezione dei minori (sussidiarietà, vedere art. 307 CC).

Le misure di protezione dei minori di diritto civile rientrano, in funzione dell'intensità del loro impatto, nella responsabilità parentale. A seconda della situazione di partenza può trattarsi di ammonimenti, istruzioni o ordini ragionevoli da impartire (art. 307 CC). L'istituzione di una curatela per il minore costituisce poi una misura più estesa. Il curatore o la curatrice deve sostenere fattivamente i genitori per quanto riguarda le loro esigenze relazionali e lo sviluppo ulteriore del minore. Al curatore o alla curatrice possono inoltre essere assegnati compiti specifici (art. 308 CC). Se la minaccia del minore è tale che solo un collocamento al di fuori della famiglia possa offrire sufficiente protezione e se tutte le altre possibilità sono risultate essere fino a quel momento infruttuose, l'autorità può in tal caso togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di dimora e collocare il minore in una famiglia affidataria o in un istituto idoneo (art. 310 CC). Nel caso estremo e come *ultima ratio*, ossia se tutte le altre misure sono rimaste infruttuose, è possibile privare i genitori dell'autorità parentale (art. 311 CC). Nel presente caso, il legislatore cita fra l'altro esplicitamente che l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale per violenza

o analoghi motivi, se i genitori non sono in grado di esercitare debitamente l'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 cifra 1 CC).

Nell'ambito della violenza domestica occupano perciò un posto di primo piano le seguenti costellazioni relazionali: minori quali persone toccate dalla violenza nelle relazioni di coppia e nelle situazioni di separazione, violenza dei genitori o dei/delle loro partner contro fanciulli e adolescenti, violenza contro fanciulli e adolescenti in altre relazioni familiari e violenza da parte di fanciulli e adolescenti contro i genitori. Diversamente da quanto previsto dalla protezione degli adulti, le misure di protezione dei minori sono necessarie non solo in presenza di un comportamento teso ad esercitare sistematicamente violenza e controllo, bensì anche quando si usa violenza come cosiddetto comportamento conflittuale spontaneo (schema di violenza). Ma anche in questo caso vale il cosiddetto primato dei genitori: se i genitori si avvalgono volontariamente di proposte per eliminare adeguatamente la situazione di minaccia, in tal caso non sussiste alcun motivo per disporre una misura di protezione dei minori da parte dell'autorità.

I limiti delle misure di protezione disposte dall'autorità

Contrariamente alle possibilità contemplate nelle varie leggi cantonali sulla

protezione dalla violenza, le misure di protezione dei minori e degli adulti sono impostate sul più lungo periodo. La disponibilità a cooperare e le possibilità di cooperare da parte delle persone coinvolte rafforzano l'efficacia delle misure di protezione. Se tuttavia una persona toccata non accetta alcun sostegno, le possibilità sono in tal caso limitate e devono conformarsi al principio della proporzionalità. Se viene impartita un'istruzione nell'ambito della protezione dei minori (art. 307 CC), come l'invito a recarsi in un consultorio, e se il genitore non vi dà seguito, non può essere ordinata nessuna esecuzione. All'autorità rimane eventualmente solo la possibilità di notificare un'infrazione nell'ambito dell'art. 292 CP (disobbedienza a decisione dell'autorità).

È perciò fondamentale che le varie autorità e istituzioni coinvolte nell'ambito della violenza domestica cerchino delle vie per assicurare l'istituzione e la cura di una solida rete di contatti. È decisivo che i vari attori siano al corrente dell'esistenza reciproca e sappiano chi può dare un contributo, quando e di che tipo. Il contributo dell'APMA si limita alle possibilità previste dalla legge. Non può tuttavia risolvere completamente l'intero problema.

Troverete maggiori informazioni sulla COPMA nel sito: www.vbk-cat.ch (solo in tedesco e francese).

Si tratta sempre di interventi molto esigenti!

Intervista a Kurt Otter, esperto di violenza domestica al servizio della polizia di Basilea Campagna

Signor Otter, iniziamo con tre domande: Che importanza ha la violenza domestica nel lavoro quotidiano della polizia? Negli scorsi anni i casi di violenza domestica sono aumentati? E per quanto riguarda le denunce, il comportamento delle vittime è cambiato?

Il settore «violenza domestica» rientra nei compiti principali della polizia. Di regola, la polizia di Basilea Campagna interviene ogni giorno per problemi nell'ambito del contesto sociale di prossimità, ossia all'interno della famiglia o della coppia. Da quando

determinati reati sono perseguibili d'ufficio, come per esempio le reiterate vie di fatto, le lesioni personali semplici e le minacce, anche le denunce per violenza domestica sono in crescita e gli interventi di polizia continuano purtroppo ad essere numerosi. Negli ultimi anni, il numero di casi di violenza domestica – secondo le statistiche – non è aumentato. Sono però denunciati più casi di stalking o di violenza reciproca. Il numero di casi di violenza all'interno della famiglia, in cui i figli sono coinvolti direttamente o indirettamente, è anch'esso leggermente in crescita.

Come sono registrati i casi violenza domestica nel Canton Basilea Campagna e quanto è importante questo problema?

La polizia di Basilea Campagna inserisce i casi di violenza domestica in uno speciale programma di rilevamento dati. Grazie a questo programma, possiamo riconoscere rapidamente le tendenze e, in alcuni casi, valutare precocemente le situazioni di minaccia. Tuttavia è sempre molto difficile farsi un quadro preciso della situazione generale presente nel nostro cantone. I casi di violenza domestica sono raramente di pubblico dominio. Parto quindi dal presupposto che un numero molto elevato di casi non venga denunciato alla polizia e che solo una minima parte di essi sia registrata. Paura, vergogna, ragioni familiari o culturali, solo per citare alcune motivi, contribuiscono sicuramente al fatto che la violenza domestica sia sempre ancora considerata spesso una faccenda privata.

Le forme di violenza domestica sono mutate nel corso degli anni?

E se sì, in che modo?

No! A mio avviso non vi sono stati grandi mutamenti negli ultimi anni. Colpisce solo il fatto che si sporgano più denunce per violenza reciproca e che sia in aumento il numero di casi in cui sono i figli ad usare violenza contro i genitori. Inoltre, anche lo stalking è una forma di violenza che non è subito riconosciuta in quanto tale dalle vittime. E quando invece lo stalking è riconosciuto per quello che è, risulta spesso difficile fornire gli elementi di prova. In fatto di «stalking», si potrebbe fare ancora di più in Svizzera, come per esempio considerarlo un reato e inserirlo nella legge.

Le nuove forme di convivenza delle coppie influiscono sul suo lavoro?

Secondo me, le forme di convivenza delle coppie non influiscono molto sul mio lavoro. Spesso, però, le giovani coppie non sono sempre consapevoli di cosa significhi stare a stretto contatto giorno e notte. Andare insieme a fare la spesa, organizzare insieme le faccende



Kurt Otter lavora da oltre 30 anni al servizio della polizia di Basilea Campagna. Da 15 anni è responsabile, in veste di esperto, del servizio «violenza domestica». Polizia di Basilea Campagna: www.polizei.bl.ch

domestiche, ecc., poi conciliare il tutto quando arrivano anche i figli. Se poi nella vita professionale si è anche sottoposti ad un carico eccessivo di lavoro, è facile che la somma di tutto sfoci in problemi. I bambini che vedono i loro genitori risolvere i problemi con la violenza, una volta adulti potrebbero essere inclini a considerare la violenza come un modo normale di risolvere i conflitti. Se poi a ciò si aggiungono una mancanza di dialogo o l'egoismo e l'egocentrismo, la situazione può farsi pericolosa all'interno di una relazione.

Lei insegna «violenza domestica» alla scuola di polizia intercantonale di Hitzkirch. Com'è organizzata questa materia rispettivamente quali temi sono trattati?

Alla scuola di polizia, gli aspiranti poliziotti e le aspiranti poliziotte imparano cos'è la violenza domestica e cosa implica. Imparano che si tratta di una situazione in cui vi sono persone che minacciano di usare o usano violenza all'interno di un rapporto familiare, coniugale o affine, sia esistente che sciolto. Imparano inoltre che anche i bambini, siano essi coinvolti direttamente o indirettamente, vivono ripetu-

tamente situazioni traumatizzanti. Imparano che se un poliziotto o una poliziotta non riesce a interrompere per tempo la spirale di violenza, l'escalation della crisi può concludersi con un grave reato che può persino sfociare in un omicidio. Imparano quali sono gli obiettivi perseguiti dalla polizia quando deve gestire simili situazioni: fermare la violenza, proteggere le vittime e denunciare le persone che usano violenza.

Che importanza ha il tema della violenza domestica nella formazione di base dei poliziotti e delle poliziotte? E che importanza ha nell'ambito della formazione continua e del perfezionamento professionale?

Ha una grande importanza per la polizia. All'esame professionale federale sostenuto alla fine della loro formazione, i candidati e le candidate sono addirittura confrontati con una situazione di violenza domestica. In quell'occasione devono essere in grado di ricorrere alle loro competenze professionali, metodologiche, personali e sociali e dimostrare agli esperti e alle esperte di avere le qualità per diventare poliziotto/a.

Nel lavoro svolto quotidianamente dalla polizia, gli interventi per violenza domestica rientrano per me nelle operazioni più pericolose. Non so mai cosa può capitare a me o ai miei colleghi e alle mie colleghe. Quando giunge la segnalazione in centrale non si capisce sempre chiaramente chi è la vittima e chi è l'autore o l'autrice di violenza. Potrebbero esserci delle armi o potrebbe essere stata usata violenza fisica. Quando la polizia deve intromettersi nella sfera privata, è sempre sgradevole per tutte le parti coinvolte. Possono però anche presentarsi situazioni in cui per esempio la vittima e l'autore solidarizzano e la polizia è percepita come il nemico. Per questo motivo, nei corsi di formazione continua si ribadisce sempre di fare attenzione alla propria sicurezza.

Intervista a cura di **Wolfgang Wettstein**,
redattore del bollettino Info PSC.

«Non è tutto oro quel che luccica» – una mostra speciale su contraffazioni e pirateria

A chi non è mai successo di imbattersi in una contraffazione, che si tratti della borsetta in spiaggia o degli occhiali da sole di marca in Internet? Ma chi c'è dietro a questi prodotti? Chi è che si arricchisce e chi, invece, ci va di mezzo?



Quali sono i rischi? L'associazione STOP ALLA PIRATERIA ha inaugurato il 15 aprile 2016 presso il Museo delle dogane Svizzero in zona Cantine di Gandria una mostra speciale intitolata «Non è tutto oro quel che luccica» dedicata al tema delle contraffazioni e della pirateria che durerà fino al 23 ottobre 2016.

La mostra, concepita specificamente per un pubblico giovane, illustra l'ampiezza del fenomeno e ne svela i retroscena. Si concentra sul ruolo dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, design e brevetti) e sulle conseguenze delle contraffazioni e delle copie pirata a livello economico e sociale. Spiega che gli articoli contraffatti sono prodotti e distribuiti da bande di criminali, il che spesso comporta uno strascico di attività illecite. Per alcune categorie di

prodotti (medicinali, pezzi di ricambio, ecc.) esistono rischi concreti per la salute e la sicurezza.

Maggiori informazioni sulla mostra: www.museodelledogane.admin.ch

STOP ALLA PIRATERIA è la Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirateria. Si tratta di un'associazione di utilità pubblica finalizzata a informare e sensibilizzare la collettività, che sfrutta le sinergie tra economia e autorità.

Più informazioni sulla piattaforma nel sito: www.stop-piracy.ch

non-chiudiamo-gli-occhi.ch – segnalazione dei casi di sfruttamento sessuale nel turismo

Lo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti quale effetto collaterale dei viaggi e del turismo è una pagina triste. Nuove destinazioni e offerte turistiche, come ad esempio attività di volontariato in orfanotrofi o scuole, aumentano il rischio. Protezione dell'infanzia Svizzera reagisce a queste tendenze assieme al servizio specializzato ECPAT Switzerland: dal 1° giugno 2016 è accessibile il sito web non-chiudiamo-gli-occhi.ch riveduto sul piano dei contenuti e della grafica, che contiene il modulo dell'Ufficio federale di polizia per segnalare online i sospetti di sfruttamento sessuale. Il sito web offre preziose informazioni e consigli per i viaggiatori, gli specialisti del settore turistico e le

organizzazioni turistiche che intendono sostenere la lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti in Svizzera e all'estero. L'offerta è disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese.

A partire dal 1° giugno 2016: www.non-chiudiamo-gli-occhi.ch

Congresso nazionale 2016 Autori e autrici di violenza domestica

Informazioni sulla manifestazione che si terrà martedì 22 novembre 2016, al Kursaal di Berna

Nel suo congresso annuale nazionale, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) si focalizzerà sul tema degli autori e delle autrici di violenza domestica. Saranno presentati lo stato attuale della ricerca sulle tipologie degli autori e delle autrici di violenza domestica e le possibilità d'intervento mirate ed efficaci. Infatti è possibile proteggere effettivamente il/la partner, i suoi figli e i famigliari solo se gli autori e le autrici di violenza domestica prendono maggiormente coscienza del loro comportamento. Nelle varie relazioni si tematizzeranno le possibilità a livello legale e istituzionale di assistere queste persone e si presenteranno i vari modelli pratici. Il programma dettagliato sarà disponibile in agosto 2016.

Più informazioni sulla violenza domestica nel sito: www.ebg.admin.ch → Temi → Violenza domestica



Prevenzione Svizzera della Criminalità
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
CH-3000 Berna 7

www.skppsc.ch

Editore e fonte di informazioni

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC
e-mail: info@skppsc.ch, tel. +41 31 320 29 50

Responsabile	Martin Boess, direttore PSC
Redattore	Wolfgang Wettstein, PSC
Versione francese	ADC, Martigny
Versione italiana	Annie Schirrmeyer, Massagno
Grafica	Weber & Partner, Berna
Stampa	Vetter Druck AG, Thun
Tiratura	i: 80 copie f: 300 copie t: 1200 copie

Data di pubblicazione dell'edizione 2 | 2016: maggio 2016

© Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC, Berna

L'Info PSC 2 | 2016 è disponibile come file PDF nel sito: www.skppsc.ch/skpinfo.

L'Info PSC 2 | 2016 esce anche in tedesco e francese.




Foto tratta dall'opuscolo PSC «Quando l'infelicità è di casa», 2015